

Nuove proroghe in materia di sicurezza e di antincendio

7 Marzo 2017

La Legge n.19 del 27 febbraio “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” e il Testo coordinato del Decreto-Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28/02/2017.

Tra le **proroghe** in materia di **salute e sicurezza** si segnalano le seguenti:

- proroga di sei mesi, dal 12 aprile 2017 al **12 ottobre 2017**, del termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai **registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici** (art. 53, comma 6, D.lgs. n.81/08);
- proroga dell’**obbligo di comunicazione** all’Inail, ai fini statistici ed informativi dei dati infortunistici, dal 12 aprile 2017 al **12 ottobre 2017** (art. 18, comma 1-bis, D.lgs. n.81/08) (cfr. Documento Ance “Milleproroghe - Disabili - LUL e Comunicazione al SINP degli infortuni di almeno un giorno” del 1 marzo 2017).

All’articolo 4 “Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca” sono stati riportati nuovi tempi di adeguamento in materia di **antincendio**.

Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli **edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola**, per i quali, alla data del 1 marzo 2017, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al **31 dicembre 2017**.

Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad **asilo nido**, per i quali, sempre alla data del 1 marzo, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a)[1], del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al **31 dicembre 2017**. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b)[2] e c)[3] dello stesso articolo 6, comma 1.)

All’articolo 5 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno”, si segnala:

- slittamento dei termini di presentazione dell’**istanza preliminare** di cui all’articolo 3 del [D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151](#), da parte di **enti o privati responsabili di nuove attività**, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, al **7 ottobre 2017**.

Tale proroga si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151 (valutazione dei progetti), entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo regolamento (controlli di prevenzione incendi).

- Il termine stabilito per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le **strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto** è ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2017**.

^[1] punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12

[2] punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8

^[3] restanti punti del 13.5 del Titolo III